Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì 11 maggio 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 849-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1960, n. 386.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Leonino », con sede in Albignano di Truccazzano (Milano).

N. 386. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Leonino », con sede in Albignano di Truccazzano (Milano), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1960, n. 387.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Romano M., nella frazione Negrisia del comune di Ponte di Piave (Treviso).

N. 387. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Romano M., nella frazione Negrisia del comune di Ponte di Piave (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 18. — VILLA.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1960, n. 388.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio, in frazione Sant'Antonino del comune di Treviso.

N. 388. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio, in frazione Sant'Antonino del comune di Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 389.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in località Ponte Pietra del comune di Cesena (Forlì).

N. 389. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 8 settembre 1959, integrato con dichiarazione dell'11 settembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in località Ponte Pietra del comune di Cesena (Forlì), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 390.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Caterina V. M., in Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

N. 390. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Caterina V. M., in Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1960-1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 215, che modifica gli articoli 5 e 6 della precitata legge 5 gennaio 1933, n. 30;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Fanno parte del Consiglio di amministrazione della Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1960-1963:

il Direttore generale per l'Economia montana e per le foreste;

l'ispettore generale del Corpo forestale dello Stato dott. Luciano Moser;

l'ispettore capo del Corpo forestale dello Stato dott. Giovanni Saleri;

il direttore di ragioneria centrale dott. Vincenzo Gaggiotti, designato dal Ministero del tesoro;

il direttore generale del Ministero delle finanze dottor Italo Sfrecola, designato dal Ministero delle finanze;

il vice avvocato generale dello Stato avv. Luigi Buonvino, designato dall'Avvocato generale dello Stato;

l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Curzio Batini componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, designato dal Ministro per i lavori pubblici;

il marchese dott. Giacomo Paulucci di Calboli Barone;

l'on. prof. Michele Gortani;

il prof. Aldo Pavari.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1960

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1960
Registro n. 1 *Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n.* 350

(2831)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1960.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1957, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Marcello Valentini, membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui trattasi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in quanto nominato consigliere della Corte dei conti;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il direttore generale dott. Alfredo Fragomeni è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Marcello Valentini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1960

GRONCHI

ZACCAGNINI — TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1960
Registro n. 5 *Lavoro e prev. sociale, foglio n.* 89. — BARONE

(2811)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1960.

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, approvato con decreto ministeriale del 18 settembre 1959;

Visti i propri decreti in data 28 settembre 1959 e 23 settembre 1955, con i quali il rag. Orsolo Gambi ed il dott. Enrico Caldesi vennero nominati rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, scadono di carica con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

I signori rag. Orsolo Gambi ed il dott. Enrico Caldesi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1960

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1960
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 237. — CARUSO

(2703)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1960.

Costituzione, per il biennio 1960-61, del Comitato interregionale migrazioni mondariso (C.I.M.M.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, che prevede la costituzione, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di un Comitato interregionale migrazioni mondariso, avente funzioni consultive in materia di collocamento dei lavoratori addetti alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1958, con il quale detto Comitato è stato ricostituito per il biennio 1958-59;

Considerata la necessità di provvedere, per la scadenza del biennio di durata alla rinnovazione del Comitato stesso per il biennio 1960-1961;

Valutati i dati e gli elementi acquisiti all'Amministrazione in ordine alle esistenti organizzazioni sindacali e tenuto conto della loro importanza numerica per il riparto della rappresentanza delle categorie previsto dal citato art. 5;

Viste le designazioni pervenute all'Amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituito, per il biennio 1960-61, il Comitato interregionale migrazioni mondariso previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, relativo all'avviamento al lavoro della mano d'opera addetta alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso.

Il Comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Lombardia, è così composto:

A) in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1) Catullo dott. Edmondo, capo del Servizio vigilanza dell'Ispettorato regionale del lavoro di Milano, membro effettivo;

2) Allegra dott. Paolo, dell'Ispettorato regionale del lavoro di Milano, membro supplente;

3) i Direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Pavia, Novara, Vercelli.

B) in rappresentanza degli agricoltori e dei coltivatori diretti:

Membri effettivi:

1) Borioli Angelo
2) Casotti Walter
3) Ferraro Mario
4) Sguazzini Oreste
5) Bocca Nino
6) Bonetti Roberto

Membri supplenti:

1) Asti Nino
2) Fontana Antonio
3) Manfredini Dante
4) Panzoni Scipione
5) De Lorenzi Giulio
6) Sfondrini Attilio

C) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura:

Membri effettivi:

1) Gessi Nives
2) Portale Paolo
3) Zamboni Pina
4) Abbiate Giovanni
5) Ferraris Raffaele
6) Simonte Giovanni
7) Sesia Goliardino

Membri supplenti:

1) Bassoli Zeno
2) Benati Anita
3) Dore Antonio
4) Dosio Maria
5) Maraboli Ugo
6) Pezzana Dante
7) Anelli Albino

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2533)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1960.

Costituzione, per il biennio 1960-61, del Comitato interregionale assistenza mondariso (C.I.A.M.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, relativo all'avviamento al lavoro degli addetti alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1960, con il quale si è provveduto alla ricostituzione del Comitato interregionale migrazioni mondariso (C.I.M.M.) per il biennio 1960-1961;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1950, con il quale è stato istituito, con sede in Milano, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso (C.I.A.M.) avente il compito di formulare proposte per il piano di impiego delle somme destinate all'assi-

stenza delle mondariso e per il coordinamento delle iniziative rivolte all'assistenza della mano d'opera migrante occupata nei lavori della campagna risicola, nonchè al ricovero dei figli delle mondariso;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1958, con il quale detto Comitato è stato costituito per il biennio 1958-1959;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla ricostituzione di detto Comitato per il biennio 1960-1961, con un periodo di durata pari a quello del C.I.M.M., i cui membri fanno parte del Comitato di cui trattasi;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta:

E' costituito, per il biennio 1960-1961 il Comitato interregionale assistenza mondariso con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano.

Il Comitato — presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, quale presidente del Comitato interregionale migrazioni mondariso — è composto, oltre che dai componenti del C.I.M.M., di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1960 citato nella premessa, dai seguenti membri:

Muccio dott. Giorgio, medico provinciale di Milano, rappresentante del Ministero della sanità;

Troisi dott. Fortunato Maria, ispettore medico dell'Ispettorato regionale del lavoro di Milano;

Spreafico ing. Antonio, direttore della sede di Milano dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.);

Rigat sorella Mimì, ispettrice provinciale delle infermiere volontarie del Comitato provinciale di Milano della Croce Rossa Italiana (C.R.I.);

Rognoni rag. Ernesto, dell'Ente Nazionale Risi di Milano:

Casati avv. Adrio, presidente dell'Amministrazione provinciale e della Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.) di Milano;

Melloni dott. Franco, ispettore, per la Lombardia, dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.);

Sbrana comm. Ugo, direttore della sede provinciale di Milano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.);

Franchini comm. Cesare, ispettore generale in servizio presso la sede di Milano dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);

Conti rag. Bruno, direttore provinciale del Patronato dell'Associazione cattolica lavoratori italiani (A.C.L.I.) di Milano;

Gherardi Giovanni, ispettore dell'Istituto nazionale di tutela e di assistenza ai lavoratori (I.T.A.L.);

Munna rag. Salvatore, capo reparto organizzazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.);

Bonetti comm. Roberto, dell'Ente di patrocinio e assistenza per i coltivatori agricoli (E.P.A.C.A) di Pavia;

Valcarenghi mons. Pietro, dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di Vercelli;

Martani mons. Carlo, della Pontificia Opera di Assistenza (P.O.A.) di Milano;

Ferzetti Cesare, direttore dell'Ufficio provinciale dell'Ente nazionale di assistenza sociale (E.N.A.S.);

Frigerio Mario, direttore dell'Istituto nazionale di assistenza sociale (I.N.A.S.) di Milano;

Buschi dott. Renato, direttore del Servizio provinciale dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (I.N.C.A.) di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2532)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1960.

Salari medi convenzionali per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni e locande di Milano e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, *primo comma*, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari:

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale,

all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande di Milano e provincia, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° gennaio 1960.

Roma, addì 23 aprile 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Tabella di retribuzioni medie convenzionali per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande di Milano e provincia.

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ESERCIZI			
	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª categ.	Alberghi di 2ª cat. e pensioni di 1ª cat.	Alberghi di 3ª e 4ª categoria e pensioni di 2ª e 3ª categoria locande
Personale di 1ª categoria:				
Capo cuoco	83.000	70.000	55.000	—
1° Portiere e 1° maître	65.000	55.000	52.000	—
Altre qualifiche:				
Uomo	54.000	52.000	51.000	—
Donna	46.000	45.000	44.000	—
Personale di 2ª categoria:				
Uomo superiore 20 anni	50.000	48.000	47.000	46.000
Uomo 18-20 anni	47.000	45.000	45.000	42.000
Donna superiore 20 anni	43.000	42.000	41.000	40.000
Donna 18-20 anni	37.000	36.000	35.000	35.000
Personale di 3ª categoria:				
Uomo superiore 20 anni	47.000	45.000	44.000	43.000
Uomo 18-20 anni	43.000	42.000	42.000	40.000
Uomo inferiore 18 anni	36.000	35.000	35.000	33.000
Uomo 18-20 anni (port.)	40.000	39.000	39.000	37.000
Uomo inferiore 18 anni (port.)	34.000	33.000	33.000	31.000
Donna superiore 20 anni	41.000	40.000	39.000	38.000
Donna 18-20 anni	35.000	34.000	33.000	32.000

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, s'intendono comprensive del valore del vitto e dell'alloggio, che resta determinato nella misura di L. 11.490, per tutte le categorie e qualifiche di personale, oltre che di ogni altro elemento della retribuzione, esclusa la gratifica natalizia, della quale, quindi, si dovrà tenere conto ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per le aziende ubicate nei comuni di Monza, Sesto San Giovanni, Lodi, Legnano, Abbiategrasso, Magenta, Seregno, le retribuzioni medie di cui alla tabella s'intendono ridotte del 5 %, mentre per quelle ubicate nei rimanenti Comuni della provincia, s'intendono ridotte del 12 %.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

(2859)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1960.

Nomina del direttore della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1955, n. 650, relativo all'approvazione dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 33 dello statuto predetto, concernente la nomina del direttore della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Vista la deliberazione in data 2 maggio 1960, con la quale il Consiglio di amministrazione della Cassa predetta propone una terna di nominativi per la scelta del direttore dell'Ente medesimo;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del direttore della Cassa;

Decreta:

Il dott. Alberto Fidato è nominato direttore della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2813)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 7 maggio 1960, è revocato il decreto ministeriale 3 marzo 1960, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Sgandurra Salvatore nel comune di Mede, distretto notarile di Pavia, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Mortara, stesso distretto.

(2849)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in comune di Oria (Brindisi).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60753, in data 20 aprile 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Oria (Brindisi), di un terreno della superficie di mq. 985, sito in comune di Oria, indicato nel catasto comunale alla partita 2566, foglio n. 82, particella 1589, confinante a nord con via Latiano, ad ovest con vico Patisso, a est con vico 2° Latiano ed a sud con la ditta Ente Ospedale Martini, del periziato valore di L. 2.000.000, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(2728)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nell'Isola Grande di Porto Cesareo (Nardò).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 22 gennaio 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 48.950, sita nell'Isola Grande di Porto Cesareo (Nardò), riportata in catasto al foglio n. 26, particella n. 65 (parte) del comune di Nardò.

(2741)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Marina di Gioiosa Ionica.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 29 febbraio 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 652,50, sita nella spiaggia di Marina di Gioiosa Ionica, riportata in catasto al foglio n. 17, particella n. 283, del comune di Marina di Gioiosa Ionica.

(2742)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita a Genova.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 22 gennaio 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 140, sita a Genova, riportata al catasto urbano della città di Genova, nel foglio di mappa n. 89 al n. 14.

(2743)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di specializzazione in otorinolaringoiatria

Il dott. Giuseppe Auriti, nato a Guardiagrele (Chieti) il 23 luglio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di specializzazione in otorinolaringoiatria rilasciatogli dall'Università di Roma il 9 settembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, *diffidando* gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(2713)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi del 10 maggio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,61	620,68	620,67	620,67	620,65	620,67	620,65	620,65	620,67
$ Can.	—	639 —	639,60	639,48	639 —	639,62	639,45	639,70	639,62	639,30
Fr Sv.	—	143,38	143,32	143,33	143,30	143,20	143,31	143,20	143,21	143,30
Kr. D.	—	89,90	89,90	89,895	90,05	89,92	89,895	89,95	89,92	89,90
Kr N.	—	87,03	87 —	87,01	87,05	87,03	86,985	87,05	87,02	87 —
Kr. Sv.	—	120 —	119,95	119,98	120,02	120,01	119,97	120,10	120,02	120 —
Fol	—	164,63	164,63	164,645	164,60	164,62	164,63	164,60	164,62	164,60
Fr. B.	—	12,45	12,45375	12,45	12,4875	12,45	12,48875	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr (N.F.)	—	126,64	126,63	126,64	126,60	126,62	126,64	126,60	126,63	126,60
Lst.	—	1742,15	1742,15	1742,05	1741,75	1743 —	1741,90	1742,90	1742,85	1742 —
Dm. occ.	—	148,84	148,85	148,84	148,82	148,83	148,84	148,82	148,83	148,84
Scell. Austr.	—	23,835	23,835	23,84	23,75	23,83	23,83625	23,85	23,83	23,835

Media dei titoli del 10 maggio 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,725	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,275
Id. 3,50 % 1902	72,70	Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,275
Id. 5 % 1935	103,975	Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,35
Redimibile 3,50 % 1934	98,80	Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,325	Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	100 —	Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,925	Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,525
Id. 5 % 1936	101,075	B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	99 —		
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,875		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 maggio 1960

1 Dollaro USA	620,67	1 Fiorino olandese	164,637
1 Dollaro canadese	639,465	1 Franco belga	12,449
1 Franco svizzero	143,32	1 Franco nuovo (N.F.)	126,64
1 Corona danese	89,895	1 Lira sterlina	1741,975
1 Corona norvegese	86,997	1 Marco germanico	148,84
1 Corona svedese	119,975	1 Scellino austriaco	23,838

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1961)	820	4.500 —	Raiola Franco fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre *Tizzano* Maria fu Francesco vedova Raiola, dom. a Napoli	Raiola Franco fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre *Tizzani* Maria fu Francesco vedova Raiola, dom. a Napoli
B. T. N. 5 % (1959)	5327	8.750 —	L'Occaso Rosetta di Antonio, moglie di Cataldi Alfonso fu *Vittorio*, dom. in Catanzaro, vincolato per dote	L'Occaso Rosetta di Antonio, moglie di Cataldi Alfonso fu *Garibaldi Vittorio* dom. in Catanzaro, vincolato per dote
Cons. 3,50 % (1906)	310067	1.120 —	Magnoli *Iginia* fu Alessandro, moglie di Sartorio Domenico di Felice, vincolato per dote	Magnoli *Maria Teresa* fu Alessandro, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	114950	170 —	Gargano *Gaetanina*, Carmelina, Vincenzina, Bianca e Mariannina fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Gargano Carlina fu Antonio, dom. in Atrani di Amalfi (Salerno), con usufrutto a Gargano Carlina fu Antonio	Gargano *Maria Gaetanina*, ecc., come contro
Id.	177028	290 —	Gargano *Gaetanina*, ecc., come sopra	Gargano *Maria Gaetanina*, ecc., come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	474139	115,50	Come sopra	Come sopra
Id.	487780	140 —	Come sopra	Come sopra
Id.	503978	147 —	Come sopra	Come sopra
Id.	294109	364 —	Come sopra	Come sopra
Id.	449304	668,50	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	5451	250 —	Degioz Ornella fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Guarda Dina ved. Degioz, dom. in Aosta	Degioz Ornella fu *Giovanni Antonio*, minore, ecc., come contro
Id.	5450	250 —	Degioz Renato fu *Antonio*, minore, ecc., come sopra	Degioz Renato fu *Giovanni Antonio*, minore, ecc., come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	668494	280 —	Parisi *Margherita* fu Pellegrino, moglie di Pedicini Alfonso, dom. a Foggia, vincolato per dote	Parisi *Anna Margherita* fu Pellegrino, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	277469	7.500 —	Belardi Franca nata in Roma il 14 novembre 1941, minore sotto la tutela di Belardi *Ada* in De Paola nata in Roma il *30 marzo 1900*, e ivi domiciliata	Belardi Franca nata in Roma il 14 novembre 1941, minore sotto la tutela di Belardi *Silvia* in De Paola nata in Roma il *14 febbraio 1893*, e ivi domiciliata
P. Ric. 5 % (S. 73)	9924	200 —	Capaldo *Ernestina* fu Costantino, minore sotto la patria potestà della madre Piccoli Paolina fu Giovanni ved. Capaldo, dom. in Albanova (Napoli)	Capaldo *Esterina* fu Costantino, minore, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	40170	3.220 —	*Cammarano* Almerindo fu *Alfonso*, dom. a New York	*Capasso Cammarano* Almemerindo fu *Felice*, dom. a New York
Id.	76485	1.155 —	*Cammarano* Almerindo, dom. a New York	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	817104	350 —	*Cammarano* Almerindo, dom. a Camerota (Salerno)	*Capasso Cammarano* Almerindo fu Felice, dom. a Camerota (Salerno)
Id.	864573	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	864574	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	864575	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	864576	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	865688	700 —	Come sopra	Come sopra
Id.	865689	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	865690	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	865691	350 —	Come sopra	Come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5% (1960)	56	1.000 —	Borgia *Rina* fu Carlo, minore sotto la tutela di Piola Ernesto fu Giuseppe, dom. in Carpignano Sesia (Novara)	Borgia *Catterina* fu Carlo, ecc., come contro
P. Red. 3.50% (1934)	322580	238 —	Baglione Giuseppe, Giovanni e Maria fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Giraudo *Margherita* fu Giacomo ved. Baglione Giuseppe, dom. a Valgrana (Cuneo) con usufrutto a Giraudo *Margherita* fu Giacomo ved. Baglione Giuseppe	Baglione Giuseppe, Giovanni e Maria fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Giraudo *Maria Margherita* fu Giacomo ved. Baglione Giuseppe, dom. a Valgrana (Cuneo), con usufrutto a Giraudo *Maria Margherita* fu Giacomo ved. Baglione Giuseppe
Id.	403764	185,50	Astori *Matilde Vittoria Luigia* fu Giovanni, moglie di Pratesi Dante, dom. a Chiavari (Genova)	Astori *Serafina Luigia* fu Giovanni, ecc., come contro
Id.	299728	98 —	Falco *Rosina* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Caraglio (Cuneo)	Falco *Ermelinda* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Caraglio (Cuneo)
Id.	481837	24,50	Falco *Rosina* fu Antonio, minore sotto la tutela di Falco Giacomo fu Antonio, dom. a Caraglio (Cuneo)	Falco *Ermelinda* fu Antonio, minore, ecc. come contro
Cons. 3,50% (1906)	801417	500,50	*Benvenuti* Concetta Dorotea di Tommaso nubile, dom. a Torino	*Benvenuto* Concetta Dorotea di Tommaso nubile, dom. a Torino
B. T. N. 5% (1959)	9860	2.500 —	*Lionello* Mafalda fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Filisdeo Iolanda di Giacomo, dom. in Frattamaggiore (Napoli)	*Lionelli* Mafalda fu Raffaele, ecc., come contro
Id.	13722	7.500 —	De Rosa *Salvatore* di Mario, minore sotto la patria potestà del padre De Rosa Mario fu Pietro, dom. in Napoli, con usufrutto ad Argento Maria fu Gennaro, dom. in Napoli	De Rosa *Pietro* di Mario, minore, ecc. come contro
Rendita 5% (1935)	161175	7.750 —	Fabbri Alfredo fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Voltolini *Maddalena* di Gustavo Antonio vedova di Fabbri Alfredo, dom. a Rimini	Fabbri Alfredo fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Voltolini *Maria Maddalena* di Gustavo Antonio vedova di Fabbri Alfredo, dom. a Rimini
Id.	219496	2.250 —	Come sopra, con usufrutto a Voltolini *Maddalena* di Gustavo Antonio vedova Fabbri Alfredo	Come sopra, con usufrutto a Voltolini *Maria Maddalena* di Gustavo Antonio ved. Fabbri Alfredo
B. T. N. 5% (1959)	10581	6.000 —	Austoni *Angela* di Aquilino, dom. in Milano, vincolato per cauzione	Austoni *Angioletta* di Aquilino, ecc., come contro
P. Ric. Red. 5%	29043	100 —	Pacifico *Antonietta* di Aniello, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Resina (Napoli)	Pacifico *Maria Assunta* di Aniello, ecc., come contro
Id.	29042	250 —	Come sopra	Come sopra
Id.	29044	2.500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	29041	10.000 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50% (1934)	150330	262,50	Yeuillaz Giovanni fu *Stefano*, dom. a Perloz (Torino)	Yeuillaz Giovanni fu *Giovanni Stefano*, dom. a Perloz (Torino)
Id.	162362	437,50	Come sopra	Come sopra
Id.	185095	175 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5% (1935)	155931	1.340 —	Bordone Melchiorre di Mario, dom. ad Altare (Savona), con usufrutto a Delpiano *Margherita* vulgo Lina fu Matteo, dom. a Cairo Montenotte (Savona)	Bordone Melchiorre di Mario, dom. ad Altare (Savona) con usufrutto a Delpiano *Margaritta* vulgo Lina fu Matteo, dom a Cairo Montenotte (Savona)
Id.	155932	1.340 —	Bordone Giampietro di Mario, ecc. come sopra	Bordone Giampietro di Mario, ecc. come sopra

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 26 aprile 1960

Il direttore generale: Scipione

(2599)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia «La Volontà Italica», con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 aprile 1960, i poteri conferiti al dott. Marcello Paoluzzi, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « La Volontà Italica », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 16 aprile al 15 luglio 1960.

(2655)

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo di Nave (Brescia), e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 aprile 1960, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo di Nave, con sede in Nave (Brescia), costituita in data 23 marzo 1919 per atto del notaio dott. Ottorino Navoni, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Ernesto Stefanutti.

(2711)

Revoca del provvedimento concernente lo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Industria salumi », con sede in Sassuolo (Modena).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1960, si revoca il precedente provvedimento relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di produzione e lavoro « Industria salumi », con sede in Sassuolo (Modena) e di cui al numero ord. 75 del decreto in data 6 febbraio 1958.

(2783)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cooperativa albergo e mensa « Belvedere » di Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 aprile 1960, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cooperativa albergo e mensa « Belvedere » di Bologna, composto dai signori Mengozzi Giovanni, Mariani Marcello e Paolucci Francesco.

(2784)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognomi nella forma originaria

IL VICEPREFETTO DIRIGENTE

Visto il decreto del Prefetto di Zara n. 3019 di data 13 maggio 1931, con il quale il cognome di nascita della signora Dulcich Giacomina in Stecher nata a Trieste il 22 giugno 1897 e qui residente in via Battera 18, venne ridotto nella forma italiana di « Dolci », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 19 dicembre 1959, corredata della prescritta documentazione, con la quale la sopra nominata chiede il ripristino del proprio cognome di nascita nella forma originaria di « Dulcich »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Vista la lettera n. K. 8 di data 5 agosto 1959, con la quale il Ministero dell'interno ha delegato questa Prefettura per la revoca dei decreti di riduzione di cognomi in forma italiana a suo tempo adottati dai prefetti delle ex provincie di Pola, Fiume e Zara;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Zara n. 3019 di data 13 maggio 1931, è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, della signora Dolci Giacomina in Stecher è restituito nella sua forma originaria di « Dulcich ».

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 aprile 1960

Il vice prefetto dirigente: PASINO

IL VICEPREFETTO DIRIGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/18763, di data 2 ottobre 1942, con il quale il cognome del sig. Martinolich Umberto, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 9 gennaio 1906, residente a Messina in viale S. Martino 37, venne ridotto nella forma italiana di « Martinoli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 25 gennaio 1960, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Martinolich »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/18763 di data 2 ottobre 1942 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Martinoli Umberto è restituito nella sua forma originaria di « Martinolich ».

Analogo ripristino ha affetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione di famiglia e precisamente:

1) Manganaro Corradina in Martinoli, nata a Noto il 10 novembre 1908, moglie;

2) Martinoli Paolo, nato a Messina il 23 maggio 1939, figlio.

Il sindaco del comune di Messina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 aprile 1960

Il vice prefetto dirigente: PASINO

(2543)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 aprile 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di accordo salariale 3 aprile 1947 per i parrucchieri della provincia di Cuneo

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 aprile 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 22 agosto 1958 da valere per i dipendenti da aziende artigiane delle calzature, pelli, cuoio e affini della provincia di Cuneo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 aprile 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 22 agosto 1958 da valere per i dipendenti da aziende artigiane molitorie della provincia di Cuneo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 aprile 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 22 agosto 1958 da valere per i dipendenti da aziende artigiane grafiche della provincia di Cuneo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 aprile 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 22 agosto 1958 da valere per i dipendenti delle aziende artigiane della provincia di Cuneo, del gruppo sarti e affini.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 aprile 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 22 agosto 1958 da valere per i dipendenti delle aziende artigiane chimiche e delle materie plastiche della provincia di Cuneo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 aprile 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 19 giugno 1956 da valere per i dipendenti delle aziende artigiane della provincia di Cuneo, per le categorie del legno e affini.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 aprile 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 18 luglio 1956 da valere per i dipendenti delle aziende artigiane della provincia di Cuneo, del gruppo edilizia ed affini (muratori, capomastri, decoratori, imbianchini, mattonai, pavimentatori).

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 aprile 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 18 luglio 1956 da valere per i dipendenti delle aziende artigiane della provincia di Cuneo, del gruppo marmo, pietra, cemento e affini (marmisti, cementisti, stuccatori riquadratori, fabbricanti piastrelle in cemento e graniglia).

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 aprile 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 19 giugno 1956 da valere per i dipendenti delle aziende artigiane della provincia di Cuneo, per la categoria metalmeccanici e affini.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 aprile 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 22 agosto 1958 da valere per i dipendenti di aziende artigiane di autotrasporti della provincia di Cuneo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 aprile 1960) il Bollettino n. 12 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di accordo 3 aprile 1946 per le perequazioni salariali da corrispondere ai dipendenti delle aziende artigiane della provincia di Cuneo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 aprile 1960) il Bollettino n. 13 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di accordo 3 gennaio 1947 per le perequazioni salariali da corrispondere ai dipendenti delle aziende artigiane della provincia di Cuneo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 aprile 1960) il Bollettino n. 14 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di accordo salariale 1° giugno 1954 da valere per i dipendenti dai trebbiatori della provincia di Cuneo, per la campagna di trebbiatura 1954.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 aprile 1960) il Bollettino n. 15 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 7 luglio 1953 per l'indennità di contingenza ai dipendenti da aziende artigiane della provincia di Cuneo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2776)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso a tre posti d'operaio temporaneo motorista di 2ª categoria per la sede di Novara - 8ª O. R. M.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati dipendenti dall'Amministrazione aeronautica, approvato con decreto ministeriale 30 novembre 1925 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sul trattamento economico dei salariati dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176, nonchè la legge 8 luglio 1957, n. 578;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio o degli orfani caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 17 agosto 1957, n. 868, che da facoltà al Ministro per la difesa di assumere salariati non di ruolo, in particolare agli articoli 1, 2 e 3 della predetta legge;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi;

Constatata la necessità di ricoprire, in parte, le vacanze verificatesi nel contingente dei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio durante l'esercizio finanziario 1956-1957 per qualsiasi causa, escluso l'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 e successive proroghe;

Accertato che nel corso dell'esercizio finanziario 1956-1957 sono cessati dal servizio, per cause estranee all'esodo volontario, salariati di ruolo e non di ruolo per n. 18 (diciotto) unità;

Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione dell'Aeronautica militare di carattere più immediato ed in particolare della sede di Novara;

Vista la nota del Ministero del tesoro - Regioneria generale dello Stato, n. 126990 del 18 giugno 1958;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a tre posti di operaio temporaneo motorista, 2ª categoria, per la sede di Novara, 8ª O.R.M.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 17 agosto 1957, n. 868, dei posti messi a concorso, uno è riservato ai volontari specialisti delle Forze armate congedati da non oltre un anno ed agli operai che hanno seguito con profitto i corsi presso le Scuole allievi operai degli stabilimenti militari.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai 18 anni;

b) cittadinanza italiana;

c) condotta morale e civile incensurabile sotto ogni riguardo;

d) non aver subito condanne per reati di cui all'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) incondizionata idoneità fisica, in relazione al lavoro da prestare;

g) conveniente grado di abilità professionale;

h) aver compiuto l'istruzione elementare, secondo il disposto dell'art. 24 lettera *f*) del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262. Coloro che non posseggono il certificato di compimento dell'istruzione elementare, verranno sottoposti ad un esame pratico tendente ad accertare se i concorrenti sanno leggere e scrivere e conoscono i primi elementi di aritmetica;

i) aver soddisfatto gli obblighi di leva, riportandone dichiarazione di buona condotta, oppure provare di aver concorso alla leva o di essere scritto nelle rispettive liste;

l) non essere incorsi nei motivi di esclusione dall'ammissione previsti dall'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e dal regolamento approvato con decreto ministeriale 30 novembre 1925.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale personali civili, divisione seconda, sezione 1ª), Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esempiificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) le precise generalità e domicilio;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il possesso del certificato di compimento dell'istruzione elementare.

Nella domanda potranno indicarsi, altresì, gli eventuali titoli o requisiti che diano diritto a precedenza o preferenza nell'assunzione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della suddetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per partecipare al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per l'assunzione, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile dianzi citato, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal rapporto di lavoro presso la pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dal rapporto di lavoro per aver conseguito l'assunzione in servizio alle dipendenze dello Stato mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 6.

I concorrenti saranno sottoposti a visita medica da parte di una Commissione nominata a norma del paragrafo 16 del regolamento speciale dei salariati dipendenti dal Ministero difesa-Aeronautica.

Coloro che saranno giudicati fisicamente idonei ed atti al servizio, saranno ammessi a partecipare ad una prova d'arte per l'accertamento della loro abilità professionale.

I lavori eseguiti saranno giudicati da apposita Commissione costituita ai sensi del paragrafo 19 del regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione aeronautica.

La prova non si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione inferiore ai 16/20.

Per i viaggi che i concorrenti dovranno effettuare per essere sottoposti alla visita medica di cui al primo capoverso del presente articolo, per sostenere l'anzidetta prova d'arte e per ritornare nel luogo di residenza, non compete alcun rimborso spese.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'arte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia più recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo sarà di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200, se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario debitamente aggiornato, se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica o passaporto.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata in base alla votazione riportata nella prova d'arte di cui al precedente art. 6 e tenuto conto dei titoli di precedenza o di preferenza stabiliti dalle norme agenti.

All'uopo, i candidati che avranno superato la prova d'arte saranno invitati a produrre, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza anzidetti e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dei concorrenti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata a tutti gli effetti sul Foglio d'ordine del Ministero della difesa-Aeronautica, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a operaio temporaneo.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sulle eventuali contestazioni relative alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decide in via definitiva il Ministro per la difesa.

Art. 10.

I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno produrre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero della difesa-Aeronautica, i seguenti documenti:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza; o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia notarile autenticata su carta bollata da L. 200. Sui certificati di studio rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute che si trovino fuori della provincia di Roma, le firme dei direttori delle scuole stesse debbono essere legalizzate dal Provveditore agli studi. Non sono tenuti a produrre il certificato del compimento dell'istruzione elementare coloro che, essendone sprovvisti, abbiano superato l'esame pratico di cui alla lettera *h)* del precedente art. 2;

6) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato servizio militare:

se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal Distretto militare competente;

se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assenti alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assenti alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione alle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di godimento dei diritti politici;

certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici o razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, esonerato dal servizio militare durante la guerra 1915-18, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani e combattenti), militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i

militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/On del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale italiana o in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da L. 100 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale italiana, per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto;

n) i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste, dovranno esibire l'attestazione del riconoscimento della loro qualifica rilasciata dalla competente prefettura in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un attestato del prefetto in carta bollata da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare — mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui al precedente punto *s*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 8 — che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi, anche i figli caduti in guerra;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente impiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Art. 12.

Coloro che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno assunti in prova a mezzo contratto di lavoro, per la durata di mesi sei.

Coloro che compiranno il periodo di prova con esito favorevole saranno assunti in servizio con contratto di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario a norma dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

I contratti di lavoro di cui ai commi precedenti verranno approvati con decreto ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti in conformità dell'art. 5 della citata legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Coloro che invece risulteranno inabili al servizio, anche prima del termine del periodo di prova, verranno licenziati senza alcuna indennità.

Art. 13.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1960
Registro n. 9 Difesa-Aeronautica, foglio n. 16

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 e da inviarsi in tempo utile in modo che pervenga alla Direzione generale personali civili entro il termine stabilito dall'art. 3 del bando).

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione II - Sezione I — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al

concorso per prova d'arte a tre posti di operaio temporaneo motorista di 2ª categoria.

A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato il . a . . (provincia di . .);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (1);

4) non ha riportato condanne penali (2);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .,

6) è in possesso del seguente titolo di studio . . . ., conseguito presso . in data . . .,

7) è impiegato / salariato dello Stato ed appartiene all'Amministrazione con la qualifica di (3).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale perchè conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . . . .

Firma (4) . . . . . .

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati in servizio presso una pubblica Amministrazione.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2319)

MINISTERO DELLA SANITA'

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, al posto di assistente alla vigilanza carriera esecutiva, coeff. 229 - riservato ai capi guardia ed ai primi capi guardia di sanità che abbiano compiuto venti anni di effettivo servizio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto, in data 8 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo successivo (registro n. 1 Sanità, foglio n. 380), con il quale è stato bandito un concorso per titoli, integrato da un colloquio al posto di assistente alla vigilanza — carriera esecutiva, coeff. 229 — riservato ai capi guardia ed ai primi capi guardia di sanità che abbiano compiuto venti anni di effettivo servizio;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Zotta dott. Domenico, ispettore generale amministrativo.

Membri:

Della Gatta dott. Riccardo, direttore di divisione;
Camponi dott. Mario, direttore di sezione;
Polit dott. Lamberto, direttore di sezione;
Brighenti dott. Manfredo, direttore di sezione.

Il dott. Paolo Massa, consigliere di 2ª classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul cap. 24 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1959-60 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1960-61.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1960
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 123. — MOFFA

(2744)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di cinque borse di pratica commerciale all'estero indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1960.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge del 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Visto il decreto presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2 del citato decreto presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1960, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di cinque borse di pratica commerciale all'estero per le seguenti destinazioni: Ceylon, Corea del Sud, Filippine, Nigeria, Viet Nam;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, di cui all'art 2 del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1960.

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di cinque borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1960 citato nelle premesse, è prorogato al 2 luglio 1960.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1960

Il Ministro: MARTINELLI

(2822)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte e grafica del concorso per esami a ventotto posti di vice perito tecnico disegnatore in prova

Le prove scritte e grafica del concorso per esami a ventotto posti di vice perito tecnico disegnatore in prova, nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 25 luglio 1959, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 4, 6, 7, 8 e 9 giugno 1960, con inizio alle ore 8.

(2738)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1960, n. 1429, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1959;
Visti gli articoli 69 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 40 e 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come appresso:

Presidente:
Tamburro dott. Guido, vice prefetto.

Membri:
Camporese dott. Franco, medico provinciale superiore;
Mascia prof. Gaetano, libero docente in clinica ostetrica e ginecologia;
Mazzucchelli dott. Mario, specialista in ostetricia e ginecologia;
Massini Luigina, ostetrica condotta.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Francesco Russo, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Grosseto.

Grosseto, addì 2 maggio 1960

Il medico provinciale: CAMPORESE

(2800)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1960, n. 1429, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1959;
Visti gli articoli 69 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 44 e 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come appresso:

Presidente:
Tamburro dott. Guido, vice prefetto.

Membri:
Camporese dott. Franco, medico provinciale superiore;
Bassi prof. Mariano, libero docente in patologia e clinica medica;
Gangitano prof. Luigi, libero docente in patologia e clinica chirurgica;
Colangelo dott. Guido, medico condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Raffaele Santoro, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Grosseto.

Grosseto, addì 2 maggio 1960

(2801) *Il medico provinciale*: CAMPORESE

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7305 in data 31 dicembre 1959, con cui è stato indetto il pubblico concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso alla data del 30 novembre 1959;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Vista la terna di nominativi di primari ospedalieri proposta dall'Ordine dei medici chirurghi della Provincia;
Viste le terne di nominativi di medici condotti proposte dai Comuni interessati;
Visto l'art. 68 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;
Visti gli articoli 35, 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso alla data del 30 novembre 1959, è così composta:

Presidente:
Donadoni dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Iervolino dott. Paolo, medico provinciale;
Lioia dott. Nicola, primario medico ospedaliero;
Di Pietro dott. Giuseppe, primario chirurgo ospedaliero;
Iasonna dott. Giovanni, medico condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Mario Savoia, consigliere di 2ª classe della prefettura di Campobasso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Campobasso.

Campobasso, addì 28 aprile 1960

Il medico provinciale: IERVOLINO

(2802)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.